

minata «DE11», è stata collocata al confine Nord del sito di bonifica di interesse nazionale, al fine di individuare possibili *trend* locali di contaminazione;

2) le analisi chimiche per la determinazione del benzo(a)pirene sono state eseguite presso due distinti laboratori (DISVA e ARPA Toscana) al fine di garantire una maggiore robustezza del dato analitico;

3) i risultati della seconda campagna «*mussel watch*» indicano la presenza di benzo(a)pirene nel tessuto di molluschi bivalvi, nelle stazioni di studio, a livelli ampiamente inferiori al limite individuato dal regolamento CE 835/2011;

4) le determinazioni analitiche di diossine (PCDD+PCDF) e policlorobifenili ad azione diossina-simile (DL-PCB) sono state eseguite da un Istituto sanitario (Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana) con laboratorio accreditato ai sensi della UNICEI EN ISO/IEC 17025 per l'analisi di tali sostanze in alimenti destinati al consumo umano e animale;

5) tutti i campioni di mitili analizzati presentano livelli delle suddette sostanze (PCDD+PCDF+DL-PCB) inferiori ai tenori massimi stabiliti dal regolamento UE 1259/2011;

6) per quanto riguarda la ripetizione delle analisi sui campioni di riserva congelati della precedente campagna «*mussel watch*», si prende atto dei dati ampiamente conformi;

Alla luce di quanto sopra, l'ISS conclude che «i valori di benzo(a)pirene rilevati nei nuovi campioni risultano conformi alla normativa vigente in particolare per ciò che riguarda la procedura di bioaccumulo prevista dal decreto direttoriale del 8 giugno 2016. La criticità sanitaria emersa nella precedente campagna risulta pertanto superata» e formula le seguenti osservazioni:

1) si suggerisce di proseguire nel tempo i monitoraggi del biota per i parametri previsti dalla procedura; tale tipo di analisi rappresenta, infatti, una garanzia futura dal punto di vista sanitario in relazione a possibili fenomeni di bioaccumulo, indipendentemente dalle future destinazioni dell'area;

2) è necessario continuare ad applicare misure di riduzione ed eliminazione di scarichi, emissioni e rilasci dei contaminanti chimici al fine di raggiungere, anche nelle aree limitrofe, gli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva Quadro 2000/60 «Acque» e dai decreti di recepimento nazionali;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 133/RIA del 10 agosto 2021 che ha concluso positivamente il procedimento relativo alla proposta di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» come definita dall'istanza presentata dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale con nota del 2 febbraio 2021 con protocollo n. 4653;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» è conservata in originale presso la Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica e in copia conforme presso la Regione Toscana.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero della transizione ecologica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Toscana subentra al Ministero della transizione ecologica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al riguardo la Regione Toscana terrà conto delle raccomandazioni contenute nel comma 3 dell'articolo unico del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 133/RIA del 10 agosto 2021.

2. Le risorse pubbliche statali eventualmente stanziare per il sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il presente decreto dette risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per interventi già approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

